

SCHEMA

**Udienza a trattazione scritta (c.d. udienza cartolare),
evoluzione della disciplina dalla legislazione emergenziale (Covid) alla riforma del processo civile (d.lgs.
149/2022) in vigore dal 1.1.2023**

*di Giulio SPINA**

Normativa rilevante (disciplina + periodo di vigenza)

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18	2
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	3
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149	4

NOTA di lettura: il grassetto nel testo delle disposizioni normative riportate di seguito è a cura dell'Autore del contributo.

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)

Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

...omissis...

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

...omissis...

*h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo **scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni**, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice¹.*

Vigenza della disposizione.

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020"².

¹ Per approfondimenti si veda SPINA, [Udienza c.d. a trattazione scritta: cosa vuol dire scambio e deposito di note scritte?](#), in La Nuova Procedura Civile, 3, 2020.

² Per approfondimenti sulla proroga del d.l. in questione si veda [qui](#).

Per approfondimenti si veda altresì SPINA, [Udienza c.d. a trattazione scritta: cosa vuol dire scambio e deposito di note scritte?](#), in La Nuova Procedura Civile, 3, 2020.

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77)

...omissis...

Art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale).

...omissis...

4. *Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal **deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni**. Il giudice comunica alle parti **almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte**. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile³.*

Vigenza della disposizione.

Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "*Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, [...] continuano ad applicarsi fino alla data del **31 dicembre 2021***".

Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "*Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, [...] continuano ad applicarsi fino alla data del **31 dicembre 2022***".

³ Per approfondimenti in giurisprudenza si veda [Processo tributario, cassazione, trattazione scritta delle cause \(cd. udienza cartolare\): disattesa la richiesta del contribuente di trattazione in pubblica udienza](#).

D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata⁴

...omissis...

Art. 3 (Modifiche al codice di procedura civile)

...omissis...

10. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 127, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: «Il giudice puo' disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.»;

b) dopo l'articolo 127 sono inseriti i seguenti:

«Art. 127-bis (Udienza mediante collegamenti audiovisivi). - Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza puo' essere disposto dal giudice quando non e' richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento di cui al primo comma e' comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, puo' chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilita' e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale puo' anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilita' per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice da' atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.

Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza).** - L'udienza, anche se precedentemente fissata, **puo' essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni**, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. **Negli stessi casi, l'udienza e' sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.** Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza **il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni** per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita **puo' opporsi entro cinque giorni** dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con **decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformita'**. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice da' atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. **Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine** per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un **nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza**. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia **cancellata

⁴ Per approfondimenti si veda lo [Speciale Riforma Processo Civile](#).

dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo e' considerato data di udienza a tutti gli effetti.».

Vigenza della disposizione.

Alla luce della disciplina transitoria in materia di processo civile di cui al decreto legislativo in oggetto (dettata dall'art. 35), le nuove disposizioni in questione hanno effetto **a decorrere dal 1° gennaio 2023**⁵.

⁵ Per approfondimenti si veda SPINA, [*Riforma del processo civile, decreto attuativo: date di entrata in vigore ed efficacia delle nuove disposizioni*](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022.